

TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I  
RISULTATI DIFFERENZIALI

ARTICOLO 1  
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in ..... milioni di euro, al netto di ..... milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a ..... milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in ..... milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in ..... milioni di euro ed in ..... milioni di euro, al netto di ..... milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in ..... milioni di euro ed in ..... milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in ..... milioni di euro ed in ..... milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in ..... milioni di euro ed in ..... milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

	<p>4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.</p>	
--	--	--

TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

.....

ARTICOLO .....


TITOLO III  
DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I  
INTERVENTI SULLE MISSIONI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art.	Capo 1
<p style="text-align:center"><i>(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)</i></p> <p style="text-align:center"><i>(Norma abrogazione riassegnazioni entrate)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo, alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi <b>di cui all'elenco N..., allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente"</b>.</p> <p>2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.</p> <p>3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 viene determinata nella misura del ..... per cento dei versamenti affluiti nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p><b>(Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria)</b></p> <p>4. <b>A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le dotazioni delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri sono complessivamente ridotte di ..... milioni di euro per l'anno 2008, ..... milioni di euro per l'anno 2009 e ....milioni di euro a decorrere dal 2010.</b></p>	

	<p>5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 1 devono essere effettuate <b>esclusivamente</b> con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base delle Amministrazione <b>in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità</b>. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>6. L’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le Amministrazioni ai fini dell’applicazione del comma 1 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa.</p> <p>7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 1 al Ministro dell’economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.</p> <p>8. La presente norma non si applica agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 9. decreto legge n.351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.410.</p> <p>10. A decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, <del>delle università</del>, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, <del>delle società e fondazioni di diritto privato</del> si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. <b>L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo è versato annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione del presente comma.”</p>	
	<p>Art.</p> <p>(Criteri di quantificazione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)</p>	<p>Capo 1</p>

	<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modificazioni</p> <p>a) il comma 204 è sostituito dal seguente:  «204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e 6% per gli anni successivi.»;</p> <p>b) Il comma 206 è sostituito dal seguente:  «206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10% fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato».</p> <p>c) Al comma 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la parola «<i>possono</i>» è sostituita da: «<i>devono</i>».</p> <p>d) Al comma 208 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «<i>nell'atto di indirizzo di cui</i>» sono soppresse.</p> <p><b>2. In relazione a quanto previsto dal presente articolo sono ridotte le dotazioni delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati complessivamente di 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro dal 2010.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">«Art. ...  <i>(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali)</i></p> <p>1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso la riqualificazione e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico</p>	

e sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici tali da poter formare, per ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'art. 3, comma 15 bis del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni. L'insieme dei suddetti programmi costituisce il "Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali". Tale Piano è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Nel Piano di cui al comma 1, oltre alla individuazione dei beni immobili, per ciascun programma unitario di valorizzazione, sono determinati i criteri, i tempi e le modalità di attuazione le categorie di destinazioni d'uso compatibili, entità e modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei rispettivi programmi. L'approvazione del Piano costituisce, per ciascun programma, "accordo di pianificazione", ratificato, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione dai Consigli Comunali, entro novanta giorni dalla predetta approvazione. Tale ratifica produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalle relative leggi regionali. Ciascun accordo di pianificazione è approvato, in via definitiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione o della provincia interessata.
3. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove non sia previsto dalla legislazione regionale. »

	<p style="text-align: center;">Articolo</p> <p style="text-align: center;"><i>Rispetto delle condizioni di reciprocità nelle agevolazioni per l'utilizzo di immobili</i></p> <p>All'art. 1, comma 439 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto del regime di reciprocità da parte dei predetti enti comporta l'automatica decadenza dagli analoghi benefici ad essi accordati da parte dello Stato».</p>	<p>Capo 1</p>
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cessione di aree destinate a opere di urbanizzazione</i></p> <p>All'articolo 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti modifiche: a) al primo capoverso, le parole «i comuni» e «del comune» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e gli enti locali» e «della regione o dell'ente locale». b) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «I parametri sono aggiornati nella misura dell'8 per cento rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, e successivamente rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati».</p>	<p>Capo 1</p>
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Soppressione fondo investimenti)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.</p>	<p>Capo 1</p>
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Trasferimenti correnti per le imprese e contratti di servizio e di programma)</i></p> <p>1. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.</p>	<p>Capo 1</p>

	<p>266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifica termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)</i></p> <p>1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole "settimo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti "terzo esercizio successivo".</p> <p>2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi, da attuarsi in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludersi, entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il</p>	<p>Capo 1</p>

	<p>finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, sui quali deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.”</p>	
	<p style="text-align: center;"><i>(Art...)</i></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale</i></b></p> <p>1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo 1</b></p>

	<p>totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.</p> <p>3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che nell'anno successivo possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
--	--	--

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO**

	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(Dotazioni organiche)</b></p> <p>1. Al fine di rendere strutturali, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni limitative delle assunzioni, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni di cui al predetto comma 93 sono ridotte in misura rispettivamente non inferiore al 10 per cento per i posti di dirigente di prima fascia <b>ed al 5 per cento per gli altri posti di livello dirigenziale nonché per quelli del personale non dirigenziale</b>. La riduzione di cui al presente comma va effettuata, con le modalità di cui al citato comma 93, con riferimento alla spesa relativa al numero dei posti di organico di ciascuna amministrazione vigenti al 29 settembre 2007.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni che in sede di attuazione dei processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, abbiano già conseguito gli <b>specifici</b> obiettivi di riduzione degli organici nelle misure indicate nel predetto comma 1.</p> <p>3. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono</p>	
--	---	--

	<p>principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)</b></p> <p>1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione professionale".</p> <p>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Articolo 36 <i>(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le medesime non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali per periodi non superiori a tre mesi.</p> <p>2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di due anni non prorogabili. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.</p> <p>3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.</p> <p>6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può</p>	

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

**8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica (o personale in servizio) non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico (o al personale addetto ai servizi infermieristici) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.**

9. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità contabile del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento o del contratto di finanziamento del progetto di ricerca, salva la responsabilità civile nei confronti del committente."

	<p>4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(Assunzioni di personale)</b></p> <p><b>1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:</b>  <b>“5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.”</b></p> <p><b>2. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543” sono soppresse.</b></p> <p><b>3. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 527 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio.</b></p> <p><b>4. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.</b></p> <p><b>5. (Riformulazione di proposta funzione pubblica) Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Assunzioni di personale)</b></p> <p>1. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.</p> <p>2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate</p>	

	<p>con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.</p> <p>4. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(Lavoro straordinario)</b></p> <p>1. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.</p> <p>2. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze</p>	

	<p>di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art. ....</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di <b>1.631</b> milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.</p> <p>2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.</p> <p>3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di <b>742</b> milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 109 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 581 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In</p>	

aggiunta a quanto previsto dal primo periodo sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e lavoro straordinario e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

4. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

5. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

6. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 322 milioni di euro per l'anno 2008 e di 56 milioni ....., di cui euro XXX per università (norma relativa ad incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università da definire).

7. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. Al fine di contenere la dinamica dei redditi

	<p><b>da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <i>(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009)</i></p> <p><b>1.</b> Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.</p> <p><b>2.</b> Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.</p> <p><b>3.</b> Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.</p> <p><b>4.</b> Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30</p>	

	<p>marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>	

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

#### CAPO I

#### ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sezione Ufficio centrale di bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:  “Articolo 8-bis: Controllo di regolarità amministrativo-contabile.</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, <b>senza nuovi o maggiori oneri</b>, una Sezione dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.</p> <p>2. La Sezione di cui al comma 1 svolge le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e 28 aprile 1998, n. 154.</p> <p>3. Per l'attuazione dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002 e successive modificazioni. <b>Con il medesimo provvedimento viene disciplinato il trasferimento al</b></p>	
--	---	--

	<p><b>Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile presso l'Ufficio bilancio e Ragioneria del Segretariato generale, nonché l'assegnazione alla Sezione di cui al comma 1 di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."</b></p>	
	<p style="text-align: center;">ART.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di rafforzamento della presenza italiana presso le istituzioni europee)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono organizzati annualmente, con modalità da stabilirsi con successivo decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, seminari per la formazione specifica in materie comunitarie, diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.</li> <li>2. Il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di 50 tirocini all'anno, finalizzati all'inserimento dei soggetti di cui al comma 1, presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle Regioni e degli Enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.</li> <li>3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro trecentoquarantamila, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</li> </ol>	

CAPO II  
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE  
DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO


CAPO III  
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

	<p>Art.</p> <p><i>(Patto di stabilità interno degli enti locali)</i></p> <p>Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui ai commi da 676 a 693 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:</p> <p>1) al comma 676 le parole “per il triennio 2007-2009” sono sostituite con le parole “per gli anni 2007-2010” e al comma 677 le parole “2007, 2008 e 2009” sono sostituite dalle parole “2007, 2008, 2009 e 2010”</p> <p>2) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente comma: “678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati originariamente assunti per il calcolo della media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa.”</p> <p>3) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente comma: ”679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al</p>	
--	---	--

corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.”

4) il comma 681 è sostituito dal seguente:

“681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

5) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:

“681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.”

6) al comma 683, al primo periodo, le parole “degli anni 2007, 2008 e 2009” sono sostituite dalle parole “degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010” e le parole “sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia

per quella di cassa,” sono sostituite dalle parole “è calcolato per la gestione di competenza mista,”.

7) Il comma 684 è sostituito dal seguente:

“684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto. Ai fini del rispetto del saldo programmatico, gli enti locali sono inoltre tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

8) Il comma 685 è sostituito dal seguente:

“685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.”

	<p>9) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:  “685-bis. Al fine di attivare un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e Enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province che si affianca al SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.”</p> <p>10) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo:  “La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.”</p> <p>11) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:  “686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con l’andamento dei prelevamenti registrati negli ultimi cinque anni, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.”</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b>  <i>Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio</i></p> <p>1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l’anno 2008, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b>  <i>Riconferma trasferimenti erariali per l’anno 2008</i></p> <p>I trasferimenti erariali per l’anno 2008 in favore di</p>	

	<p>ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. ....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Razionalizzazione e contenimento dei costi dell'esercizio associato delle funzioni comunali)</i></p> <p>1. L' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.</p> <p>2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.</p> <p>3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione</p>	

	<p>complessiva superiore a 40.000 abitanti.</p> <p>4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.</p> <p>5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le modalità di approvazione dello statuto;</li> <li>b) le procedure di concertazione;</li> <li>c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;</li> <li>d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;</li> <li>e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.</li> </ul> <p>6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.</p> <p>7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità</p>	
--	--	--

montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.”.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.

3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai

	<p>principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.</p> <p>5. A decorrere dall'anno 2008 i trasferimenti ordinari a favore delle comunità montane – a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 – sono ridotti di euro 66.800.000 annui da ripartire con criterio proporzionale.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo nazionale per la montagna</i></p> <p>Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo di sviluppo delle isole minori</i></p> <p>E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	

	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni a favore delle minoranze slovene</i></p> <p>Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è autorizzata la spesa annua, per un quinquennio, di euro 66.200,00, a decorrere dall'anno 2008.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni a favore delle minoranze linguistiche storiche</i></p> <p>A decorrere dal 2008 l'autorizzazione della spesa per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è di euro 6.000.000,00. A decorrere dalla stessa data il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della stessa legge è di euro 5.000.000,00</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;">(Attuazione dei Piani di rientro)</p> <p>1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli Piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi;</li> <li>b) le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al punto a), sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio</li> </ul>	

	<p>dello Stato.</p> <p>2. All'erogazione delle somme di cui al comma 1, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipularsi fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.</p> <p>3. In presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo Piano.</p>	

CAPO IV  
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

	<p style="text-align: center;">Art. ...</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di organici e di personale utilizzato dagli uffici locali all'estero)</i></p> <p>1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lett. g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed allo scopo di razionalizzare la spesa per funzioni strumentali presso gli uffici locali all'estero, al DPR 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) All'articolo 32, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "I posti di organico corrispondenti alle funzioni della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie sono ridotti nella misura del cinquanta per cento dei posti esistenti alla data del 29 settembre 2007".</p> <p>b) All'articolo 152, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il contratto di diritto privato di assunzione del</p>	
--	--	--

personale di cui al comma 1 è stipulato a tempo determinato con durata non superiore a un anno ed è rinnovabile una sola volta.”

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere destinatari di un nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.”

“2-ter. Il personale assunto ai sensi del comma 1 non assume la qualifica di impiegato dello Stato.”

c) L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

“Il contratto può essere risolto dall'Amministrazione prima della scadenza solo per i seguenti motivi:

- a) scarso rendimento;
- b) negligenza che abbia causato danno all'amministrazione;
- c) grave inosservanza degli obblighi contrattuali;
- d) abbandono del servizio;
- e) violazione del divieto di incompatibilità e cumulo di incarichi.

Gli impiegati che prima della scadenza del termine intendano risolvere il contratto devono darne preavviso scritto di almeno tre mesi.”

d) Gli articoli 153, 157-quater, primo comma, 157-quinquies, 157-sexies, commi 2, 3, e 4, 158-ter, 160, 161 e 167 sono soppressi.

2. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme abrogate o modificate dalle disposizioni di cui al presente articolo in relazione ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro degli affari esteri emana, entro il mese di giugno 2008, un decreto ricognitivo individuando le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli Uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni. A tal fine si provvede mediante maggiore ricorso all'impiego di personale a contratto ai sensi dell'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 e riduzione dell'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del medesimo

	<p>D.P.R..</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il contingente di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</li> <li>3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39 della legge n. 350 del 2003, che a decorrere dall'anno 2008 è integrato di 50 milioni di euro.</li> <li>4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.</li> <li>5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</li> <li>6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.</li> <li>7. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 4.</li> </ol>	

CAPO V  
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(Professionalizzazione delle Forze Armate)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Amministrazione della Difesa, in coerenza con il processo di riorganizzazione <b>previsto dalla legislazione vigente</b>, da attuare attraverso una politica di revisione delle strutture e delle attività, nonché</li> </ol>	
--	--	--

	<p>mediante l'impiego in mansioni <b>direttamente</b> operative del personale utilizzato per compiti strumentali, ridefinisce i compiti operativi e le proprie funzioni sulla base dei livelli di forza compatibili con le risorse finanziarie <b>disponibili, come rideterminate per effetto delle disposizioni di cui al comma 2.</b></p> <p>2. All'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007", sono sostituite dalle seguenti "sono ridotti del 15 per cento per l'anno 2007 e del 25 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 2008".</p>	

**CAPO VI  
GIUSTIZIA**

	<p style="text-align: center;">Art. ( )</p> <p>1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.</p>	

**CAPO VII  
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;">Recupero ai compiti di istituto del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> <p>1. <b>A decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p><i>(Legge 14 marzo 2001, n. 51 articolo 6 per il sistema</i></p>	

	<i>di comunicazione per la sicurezza in mare)</i>	
	1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 14 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 0,713 milioni di euro a decorrere dal 2008.	

**CAPO VIII  
SOCCORSO CIVILE**


**CAPO IX  
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

	<p style="text-align: center;">Art <i>(Recupero aiuti di Stato illegittimi in materia di pesca).</i></p> <p>1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art <i>(Estensione dell'operatività del Fondo per le</i></p>	

	<i>vittime del mare).</i>	
	<p>Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno <b>2008</b>, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.</p>	

**CAPO X**  
**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

	<p>Articolo</p> <p>CIP 6</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.</li> <li>2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</li> </ol>	


**CAPO XI  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE**

	<p style="text-align: center;"><u>Art.</u> <i>(Partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.”</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Art.</u> <i>(Interventi settore aeronautico)</i></p> <p>Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009 e di euro 018 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.</p>	

**CAPO XII  
REGOLAZIONE DEI MERCATI**


**CAPO XIII  
DIRITTO ALLA MOBILITA'**

	<p style="text-align: center;"><u>Art.</u> <i>(Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri)</i></p> <p>1. E' abrogato l'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Art.</u> <i>(Incentivi per l'utilizzo delle autostrade del mare -</i></p>	

	<p style="text-align: center;"><i>Ecobonus)</i></p> <p>1. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto <del>di cui alle</del> <del>citato</del> <del>disposizioni</del>, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.</p> <p>L'autorizzazione di spesa <del>di cui</del> <del>relativa</del> al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)</i></p> <p>1. <del>Per la realizzazione delle iniziative urgenti che si rendono necessarie a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento della autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e di migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, il Presidente del Consiglio, o per sua delega il Ministro dei Trasporti, promuove e coordina, sentite le Regioni interessate, gli interventi urgenti e strutturali necessari per il trasferimento modale, anche tramite lo sviluppo delle autostrade del mare e del trasporto aereo e ferroviario di merci, per il miglioramento del trasporto pendolare e la valorizzazione degli aeroporti, nonché la relativa informazione e comunicazione.</del></p> <p>2. <del>Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2007 per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani interessati dalle iniziative urgenti di cui al comma 1 e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi; è autorizzata altresì la spesa di 5 milioni di euro nel 2007 e 15 nel triennio 2008-2009-2010 per il funzionamento dei servizi.</del></p> <p>3. <del>Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della</del></p>	

Sicilia — direttamente — interessata — dall'emergenza (semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, ecc.), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro nel 2007.

4. Per la riqualificazione del servizio ferroviario in Calabria e Sicilia e nelle regioni limitrofe direttamente interessate dalle medesime tratte è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per il triennio 2008-2009-2010.

5. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno — Reggio Calabria — Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, gestito in ragione dell'urgenza anche tramite affidamento diretto, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nel 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e interventi di integrazione e scambio modale, nonché di 10 milioni di euro annui nel triennio 2008-2009-2010 per la gestione del servizio.

6. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

7. Gli interventi, la loro gestione e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi 2 e 5 sono definiti con decreti del Ministro dei Trasporti, anche con l'utilizzo di procedure straordinarie da adottarsi in relazione alla urgenza degli interventi previsti.

8. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alle Regioni Calabria e Siciliana un contributo annuo di 2 milioni di euro per il 2007 e di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2009-2010 da ripartirsi con decreto del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate.

9. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei Trasporti all'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei Trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.

10. E' istituita l'area di sicurezza della navigazione

	<p><del>dello Stretto di Messina, delimitata con decreto del Ministro dei Trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della Navigazione, l'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area. Il Ministro dei Trasporti definisce con proprio decreto i compiti e le modalità di funzionamento, con particolare riferimento allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici, dell'Autorità Marittima, che si avvale di parte delle risorse umane e finanziarie a disposizione delle autorità marittime aventi giurisdizione nei porti e nelle aree di mare rientranti nell'area. Per lo svolgimento del servizio di rimorchio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nel 2007 e 5 milioni di euro annui per il triennio 2007-2008-2009.</del></p>	

CAPO XIV  
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p>Modifiche all'articolo 1, <i>comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.</i></p> <p>1. All'articolo 1, <i>comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, le parole “ 20 miliardi di euro” sono sostituite dalle parole “ <b>23 miliardi di euro</b>”.</p> <p>2. All'articolo 1, <i>comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, nel secondo periodo le parole “realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative” sono sostituite dalle seguenti parole “realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel <u>settore</u> delle cure palliative”.</p>	

CAPO XV  
COMUNICAZIONI

	<p style="text-align: center;">Art. <i>(Modello certificato dei costi sostenuti dalle imprese)</i></p>	
--	--	--

	<p>1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.</p>	
	<p style="text-align: center;"><i>Art.</i> <i>(Modalità di riparto dei contributi)</i></p> <p>1. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.</p>	
	<p style="text-align: center;"><i>Art.</i> <i>(Riduzioni tariffarie)</i></p> <p>1. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA.</p> <p>2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non</p>	

	regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.	

**CAPO XVI**  
**COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA**  
**PRODUTTIVO**

	<p><b>ART....</b> <i>(Riqualficazione della spesa promozionale)</i></p> <p>1. Le somme disponibili sull'U.P.B. 4.2.3.5 - Capitoli 7490, lettera f) e 7491, lettera c) della stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio internazionale, pari rispettivamente ad euro 12 milioni ed euro 6,6 milioni, sono versate in conto entrata per l'esercizio 2008, al fine dell' istituzione di nuova spesa per 14 milioni di euro sull'U.P.B. 4.2.3.6 - Capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio internazionale per il 2008, per il potenziamento delle iniziative promozionali all'estero del sistema economico italiano; per 2,6 milioni di euro a favore dell'U.P.B. 4.1.2.1 - Capitolo 2500 per il rafforzamento del sistema camerale italiano all'estero nonché, per l'importo di 2 milioni di euro, sull'U.P.B. 4.1.10 - Capitolo 2409 per il finanziamento delle spese di personale derivante dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56.</p>	

**CAPO XVII**  
**RICERCA E INNOVAZIONE**

	<p><b>Articolo</b> <i>(Disposizioni sul Centro Nazionale Trapianti)</i></p> <p>1. Per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2, della</p>	
--	---	--

	<p>legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138.</p> <p>2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1 aprile 1999 n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:</p> <p>a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;</p> <p>b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quella dell'articolo 15-<i>septies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.</p>	

#### CAPO XVIII

#### SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

	<p style="text-align: center;">Art. <i>(Attivazione, da parte del Ministro dell'Ambiente, di programmi di interventi per la tutela dal rischio idrogeologico in attuazione della pianificazione di bacino, concordati con Regioni ed Enti locali)</i></p> <p>1. In attuazione della pianificazione di bacino e per gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al</p>	
--	--	--

	<p>decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva Piani Strategici Nazionali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per promuovere interventi realizzati con approccio ecosistemico che su scala di bacino favoriscano forme di adattamento del territorio. <b>Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 265.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>(Estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento alla raccolta dei dati ambientali (PSTA) ed integrazione con le altre Amministrazioni centrali e periferiche)</i></p> <p>1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della Legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. <b>Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</b></p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, <b>2009 e 2010</b> si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in attuazione del comma 432 della Legge Finanziaria 2006</p>	

CAPO XIX  
CASA E ASSETTO URBANISTICO


CAPO XX  
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

<p>Articolo</p> <p><i>(Disposizioni dirette a garantire l'uso sicuro dei medicinali e a favorire l'utilizzazione di farmaci ancora in corso di validità )</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.</li><li>2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.</li><li>3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che</li></ol>	
---	--

	<p>hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall' Azienda sanitaria locale o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa .</p> <p>4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle Regioni e Province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.</p> <p>5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;">(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)</p> <p><del>1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l' assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale la misura del [...] del finanziamento</del></p>	

cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale. Per l'anno 2008 tale misura è stabilita in valore assoluto in [...]miliardi di euro.

- ~~2. Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'anno solare, le Regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione in dimissione ospedaliera, per singola specialità medicinale, relativi al trimestre precedente. Il rispetto di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota del 3% del finanziamento del SSN.~~
- ~~3. Ai fini della verifica dell'andamento della spesa farmaceutica e fino alla completa attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Salute n.... del...., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ..., concernente la rilevazione e trasmissione da parte delle Regioni dei dati della distribuzione diretta, alle Regioni che non forniscono i dati di cui al comma 2 viene attribuita, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta calcolata sulla base dell'incidenza media nazionale della spesa della distribuzione diretta risultante dai dati delle altre Regioni.~~
- ~~4. A decorrere dall'anno 2008 è avviato, in via sperimentale, il nuovo sistema di regolazione dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dai commi seguenti.~~
- ~~5. Il sistema di cui al comma precedente, nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), di un *budget* annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi dell'anno precedente, distintamente per i farmaci generici equivalenti, per i farmaci ancora coperti da brevetto e per i farmaci innovativi di nuova autorizzazione. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio~~

sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 12 del presente articolo, ripartito fra le tre predette tipologie di farmaci in ragione delle rispettive quote di mercato. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico scientifica istituita presso la stessa Agenzia. L'AIFA attribuisce il *budget* definendo il tasso di incremento annuale di spesa distintamente per i farmaci generici equivalenti, per i farmaci ancora coperti da brevetto e per i farmaci innovativi di recente autorizzazione, con utilizzazione dell'80% delle risorse incrementali derivanti dall'aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Il restante 20 % delle risorse incrementali, come sopra definite, è destinato a coprire la spesa dei farmaci innovativi autorizzati nel corso dell'anno. A tal fine, il requisito dell'innovatività è limitato a un triennio.

6. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma precedente, l'AIFA, partendo dai prezzi 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 30 marzo 2008, un *budget parziale e provvisorio* sulla base dei dati di consumo e di spesa, al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, dei farmaci erogati in regime convenzionale relativi al 2007, con un tasso di incremento sui prezzi vigenti differenziato per i farmaci coperti da brevetto commercializzati prima del 1° gennaio 2006 e a partire da tale data, tenendo conto della riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Il *budget* definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle Regioni ai sensi del citato Decreto del Ministro della

Salute del ....

~~7. L' AIFA verifica semestralmente l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio Nazionale dell'Impiego dei Medicinali, disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 18 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle Regioni concernenti la distribuzione diretta.~~

~~8. Se la spesa semestrale di cui al comma precedente non supera la metà della somma dei budget aziendali aumentata della quota del 20% delle risorse incrementali di cui all'ultimo periodo del comma 5, non si dà luogo a ripiano. Se avviene il superamento previsto dal precedente periodo del presente comma si applicano le disposizioni del comma 9.~~

~~9. La quota dello sfioramento del tetto di spesa imputabile al superamento, da parte dei farmaci innovativi autorizzati in corso d'anno, della percentuale del 20% di cui al comma 5, è ripartita, ai fini del ripiano, fra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi budget. Per la parte dello sfioramento imputabile ai medicinali autorizzati prima dell'anno di riferimento, l'AIFA procede alla ripartizione dell'intero importo al lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva; calcola, inoltre, l'entità del ripiano per ogni singola azienda farmaceutica in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 5, tenendo conto di eventuali acquisizioni di quote di mercato nell'ambito della categoria terapeutica omogenea. Il ripiano non si applica ai farmaci generici/equivalenti, agli emoderivati estrattivi, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai farmaci con prezzo inferiore a 5 €~~

~~10. Sulla base del calcolo di cui al comma 7, l'AIFA procede altresì al calcolo dello sfioramento del tetto di spesa di cui al comma 1~~

verificatosi in ciascuna Regione.

- ~~11. Il ripiano di cui al comma 9 dello sfioramento del tetto di spesa registrato nel primo semestre va effettuato entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento e quello del secondo semestre entro il 30 aprile dell'anno successivo.~~
- ~~12. Ai fini del ripiano di cui al comma 9, si applica il sistema di cui all'art.1, comma 796 lett. g.) della legge 296/06 per le aziende farmaceutiche, nonché una modifica temporanea, per i sei mesi successivi, delle quote di spettanza per i grossisti e i farmacisti. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dal comma 10, direttamente alle Regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa.~~
- ~~13. La mancata corresponsione alle Regioni da parte delle aziende di quanto dovuto nei termini previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura adeguata a coprire nei successivi sei mesi l'importo corrispondente.~~
- ~~14. Le Regioni che hanno superato il tetto di spesa prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa per un ammontare pari al.....% dello sfioramento e dette misure costituiscono adempimento ai fini dell'accesso alla quota del 3% del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico, unitamente al .....% della distribuzione diretta effettuata. Le ulteriori misure di contenimento necessarie possono consistere sia in nuove misure di partecipazione a carico degli assistiti o di ricorso alla distribuzione diretta, sia in misure di riduzione di altre spese del Servizio sanitario regionale, sia, infine, in misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale.~~
- ~~15. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola Regione la misura del [...] del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di~~

	<p>spettanza regionale. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo. Qualora una Regione faccia registrare una spesa farmaceutica ospedaliera inferiore al limite di propria competenza, può portare la differenza a scomputo di quanto eventualmente dovuto per lo sfioramento della spesa farmaceutica territoriale.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Erogazione dell'importo premiale in materia di spesa farmaceutica)</b></p> <p>L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n.311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un Accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico</p>	

	<p>dell’Agenzia italiana del farmaco;</p> <p>b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell’idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco.</p>	
--	--	--

## CAPO XXI

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI


## CAPO XXII

### ISTRUZIONE SCOLASTICA

	<p>Art....</p> <p>(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)</p> <p>Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui <a href="#">all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</a>, sono adottati i seguenti interventi:</p> <p>a) a partire dall’anno scolastico 2008/09, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio ai vigenti ordinamenti nazionali;</p> <p>b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;</p> <p>c) il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è così modificato “Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa</p>	
--	---	--

	<p>autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331”;</p> <p>d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.</p> <p>2. Sono fatti salvi l’applicazione ed i relativi effetti della procedura di cui all’art. 1, comma 621 lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p><del>3. — La lettera b) del comma 621, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.</del></p> <p>3. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici attraverso misure di carattere strutturale, da attuare gradualmente nel triennio 2008/2010, che consentano il razionale utilizzo della spesa, con uno o più decreti, adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e non docente, che tra l’altro riduca il divario tra l’organico di diritto e la situazione di fatto anche mediante il ridimensionamento del sistema derogatorio vigente in materia di dotazioni organiche del personale docente.</p> <p>4. Dall’attuazione del comma 3, del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente, non inferiori a 40 milioni di euro per l’anno 2008, a 160 milioni di euro per l’anno 2009, a 280 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.</p> <p>5. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie di spesa di cui al commi 4, del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sperimentazione nuovo modello di gestione organici</i></p> <p>1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare la gestione, su base territoriale, dell’organico del personale docente ed A.T.A.,</p>	

	<p>determinato sulla base della normativa vigente. Con decreto adottato dal <del>del</del> Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, la durata e l'ambito della sperimentazione, sulla base dei seguenti principi:</p> <p>a) miglioramento dei rapporti docenti/alunni e ata/alunni, rispetto a quanto registrato nell'anno scolastico 2006/2007;</p> <p>b) la gestione flessibile nella formazione delle classi, sulla base degli obiettivi dati, eventualmente anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;</p> <p>c) coordinamento con gli enti locali competenti per la definizione di eventuali interventi di razionalizzazione della rete scolastica;</p> <p>d) individuazione delle modalità di verifica dei risultati conseguiti, al fine della quantificazione delle relative economie di spesa.</p> <p><del>2. Le economie di spesa di cui al comma 1, subordinatamente alla verifica annuale dell'effettivo conseguimento delle stesse, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sono destinate all'incremento dello stanziamento di bilancio relativo alle spese per le supplenze brevi del personale della Scuola accertate per ciascun anno scolastico, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni scolastiche per il riconoscimento e il sostegno delle misure adottate per migliorare l'efficacia del servizio dell'istruzione.</del></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo <i>Alternanza scuola lavoro</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.</p>	

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


CAPO XXIV  
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>Istituzione di un Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa</i></p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. <b>Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali.</b></p> <p>2. <i>Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.</i></p> <p>3. Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.</p>	
--	--	--

CAPO XXV  
POLITICHE PREVIDENZIALI

	<p style="text-align: center;"><i>(Investimenti degli Enti previdenziali in campo immobiliare)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli Enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.</p> <p>2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri Vigilanti a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.</p> <p>3. Al fine di consentire agli Enti Previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell' articolo 11 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119 e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.</p> <p>5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Gestioni previdenziali)</i></p>	

	<p>1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera <i>c</i>), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:</p> <p><i>a)</i> in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);</p> <p><i>b)</i> in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera <i>a</i>), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.</p> <p>2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera <i>b</i>).</p> <p>3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. ....</p> <p style="text-align: center;">(Trasferimenti all'INPS)</p> <p>1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006 sono</p>	

	<p>utilizzate:</p> <p>a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;</p> <p>b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione</i></p> <p>1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante iscritti Fondo volo</i></p> <p>1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1998, n. 480 devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su conforme parere del Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.”</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del</i></p>	

	<i>D.Lgs n. 151 del 2001.</i>	
	<p>Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.</p> <p style="text-align: center;">(Finanziamento attuazione “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili”)</p> <p>1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.</p>	

CAPO XXVI  
POLITICHE PER IL LAVORO

	Art.	
	<i>Funzionamento di Italia lavoro</i>	
	<p>1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 <b>l’anno 2008</b>, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p>	
	Art.	

	<p><i>Riutilizzazione di risorse stanziare per il personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro</i></p> <p>1. Le risorse stanziare a decorrere dall'anno 2007, dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono così utilizzate per l' esercizio finanziario 2008:</p> <p>a) € 1.389.000,00, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;</p> <p>b) €1.411.595,29 per l'incremento di organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 60 unità, a decorrere dal primo luglio 2007.</p>	
	<p>Art. <i>Rifinanziamento attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato</i></p> <p>1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle parole "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008".</p>	
	<p>Art. <i>Proroga ammortizzatori sociali</i></p> <p>1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 <b>milioni</b> per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al</p>	

	<p>reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi del comma 1190 della legge 27 dicembre 2006 possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.</p> <p>2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Proroga ammortizzatori sociali per il commercio</i></p> <p>1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, <b>a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività</i></p> <p>1. Sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'art.1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successiva modificazioni, <b>a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</b></p>	

	<p style="text-align: center;">Art. <i>Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e dopo le parole:"nonché di 37 milioni di euro per il 2007" sono inserite le seguenti: "e di 45 milioni per il 2008".</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. <i>Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (proroga dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/93)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, sul decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p>	

CAPO XXVII  
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

CAPO XXVIII  
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

	<p style="text-align: center;">Art. <i>(Interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1152 è sostituito con il seguente: "1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro è assegnata, <b>per l'anno 2009</b>, in sede di riparto delle</p>	
--	--	--

	<p>somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.”.</p>	

CAPO XXIX  
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO


CAPO XXX  
GIOVANI E SPORT

	<p style="text-align: center;">Art. Credito per l'impiantistica sportiva</p> <p>1. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il Programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è assegnato all'Istituto per il Credito Sportivo un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli <b>anni 2009 e 2010</b>.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma precedente concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i criteri per la concessione del credito.</p> <p><b>3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la</b></p>	
--	---	--

	<b>lettera i-quinquies è soppressa.</b>	

**CAPO XXXI  
TURISMO**


**CAPO XXXII  
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

	<p style="text-align: center;"><i>Art.</i> <i>(Programmazione dei fabbisogni per beni e servizi)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</li> <li>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologie e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.</li> <li>3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici</li> </ol>	
--	---	--

	<p>preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p>4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.</p> <p><del>5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</del></p>	
	<p style="text-align: center;"><i>Art.</i> <i>(Parametri di riferimento per gli acquisti di beni e servizi)</i></p> <p>1. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro XX mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.</p> <p>2. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al precedente comma.</p> <p>3. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23</p>	

	dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>Acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni di Consip</b></p> <p>1. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.</p> <p>2. <b>Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(Sistema a rete)</b></p> <p>1. L'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente testo: "457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. costituiscono un sistema a rete che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità</p>	

	<p>delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; monitoraggio del raggiungimento dei risultati".</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 457 è inserito il seguente comma 457 bis:</p> <p>“457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i programmi per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 457 e per lo sviluppo del sistema a rete. Dall'attuazione del comma 457 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.</p> <p>3. E' abrogato l'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b></p> <p><b>( Attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica)</b></p> <p>1. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.</p>	

	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi V0IP)</b></p> <p>1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>“2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.</p> <p>2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.</p> <p>2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia.”.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma i del presente articolo.</p> <p>3. <b>In relazione a quanto previsto dal presente articolo e da quello precedente, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 25 milioni di euro per l'anno 2008, 140 milioni di euro per l'anno 2009 e 286 milioni di euro a decorrere dal 2010.</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Contenimento delle spese per la giustizia militare</b></p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa e della</p>	

razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° marzo 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono sopresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1,

a) I procedimenti pendenti al 1° marzo 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

b) entro il 28 febbraio 2008 con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze si provvede:

1) a rideterminare il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.154 unità

2) a stabilire i criteri e le modalità di transito in magistratura ordinaria per i magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1, ivi compreso, ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario, il trasferimento d'ufficio, garantendo in ogni caso la conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché l'attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme

	<p>deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;</p> <p>3) a rideterminare le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici di cui al comma 1;</p> <p>4) ad individuare un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari non superiore a quello in servizio presso gli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa ed a definire criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti di ufficio.</p> <p>3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a ..... per l'anno 2008 e non inferiori a .....per gli anni a decorrere dal 2009</p> <p>4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 7 maggio 1981, n. 180.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. ...</b> <b><i>(Divieto di estensione del giudicato)</i></b></p> <p>1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art.</b> <b>(razionalizzazione della spesa per il trattamento di missione all'interno e all'estero)</b></p> <p>1. Per il triennio 2008-2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per l'anno finanziario 2008 concernenti l'indennità e il rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero e per trasferimenti sono ridotti del 10 per cento. Sono esclusi dalla riduzione gli</p>	

	<p>stanziamenti relativi alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai vigili del fuoco, alle Forze armate e all'Amministrazione della giustizia per il personale incaricato dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. ....</b> <b>(Riduzione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura militare)</b></p> <p>1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) alla lettera c) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";</p> <p style="padding-left: 40px;">b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un componente, che assume le funzioni di vicepresidente, estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due camere fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; egli non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."</p> <p>2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, al primo periodo, sono soppresse le parole: "eletto vicepresidente".</p> <p>3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 le parole: "sei, di cui tre elettivi" sono sostituite dalle parole "quattro, di cui due elettivi".</p>	

**CAPO XXXIII**  
**FONDI DA RIPARTIRE**


**CAPO XXXIV**  
**DEBITO PUBBLICO**


TITOLO V  
NORME FINALI

Art. 43  
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

	<p>6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.</p> <p>7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.</p> <p>8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.</p>	
--	--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 44 <i>(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)</i></p> <p>1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.</p> <p>3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.</p> <p>4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli ....., che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.</p>	
--	--	--

